

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 191 DEL 29.09.2009

OGGETTO: Indirizzi per il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno anno 2009

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 77/bis del Decreto Legislativo 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, le ultime introdotte dall'articolo n. 9/bis della Legge 03.08.2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 01.07.2009, n. 78 in tema di patto di stabilità interno per gli Enti locali territoriali;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno che ha definito, ai sensi dell'articolo 77-bis , comma 23 della Legge n. 133/2008, la premialità a favore degli Enti considerati "virtuosi", consistente nella definizione di una somma da escludere dal saldo valido ai fini del "patto";

RICHIAMATO il prospetto allegato sub. 1) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009, e le modifiche apportate allo stesso con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.05.2009, esecutiva ai sensi di legge, prospetto dal quale si evince che il bilancio di previsione dell'anno in corso è stato approvato nel rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno, introdotte dalle disposizioni sopra citate;

PREMESSO, altresì, che l'art. 76, comma 4, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamato dall'art. 77ter, comma 16 della stessa Legge, ha previsto che nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009:

- è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- è fatto divieto di ricorrere all'indebitamento;
- è fatto obbligo di impegnare le spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- è fatto obbligo di ridurre le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del 30% rispetto all'importo risultante alla data del 30 giugno 2008;
- è fatto divieto di incrementare le risorse della contrattazione decentrata del personale dipendente;
- si applica la riduzione dei trasferimenti erariali per un importo pari alla differenza fra saldo finanziario reale 2009 e saldo programmatico 2009, con il limite del 5% dei trasferimenti erariali medesimi;

CONSIDERATO che la proiezione dei risultati del Patto di Stabilità elaborata ad oggi evidenzia il fatto che il raggiungimento dell'obiettivo saldo programmatico, si basa, fermo restando l'attuale metodo di calcolo, sui seguenti presupposti:

- accertamento delle entrate correnti previste a Bilancio, sulla base dell'andamento del primo semestre;
- limitazione della spesa corrente agli impegni assunti ad oggi ed alle sole spese obbligatorie ancora da impegnare sino al 31 dicembre, con la conseguente sospensione della restante spesa corrente;
- riscossione delle entrate da investimenti previste a bilancio;
- pagamenti in conto investimenti nel limite della proporzione riscossioni/pagamenti originariamente previste;

VISTO l'articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 03.08.2009, n. 102 che impone al funzionario che adotta un provvedimento di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (tra cui il rispetto del patto di stabilità) e precisa che la violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa per il funzionario;

DATO ATTO che la normativa vigente pone a carico dei soggetti debitori l'onere di riconoscere automaticamente interessi passivi decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, fatta salva la libertà delle parti di stabilire termini superiori, purchè pattuiti in forma scritta;

RITENUTO, altresì, necessario, al fine di evitare ulteriori costi per l'Ente, dare indicazioni operative affinché i soggetti autorizzati alla stipula di contratti per conto dell'Amministrazione stabiliscano contrattualmente termini di pagamento non inferiori a 90 (novanta) giorni, da valutarsi anche in relazione alle modalità di finanziamento della spesa e con riferimento alle spese di investimento;

RITENUTO, pertanto, indispensabile, formulare alcuni indirizzi alla struttura burocratica, al fine di impostare le attività gestionali dell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 2009, in coerenza con il perseguimento dell'obiettivo del patto;

DATO ATTO che il presente provvedimento, per la sua natura di indirizzo, non necessita del parere previsto dall'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

A VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i seguenti indirizzi cui attenersi ai fini del rispetto del "patto di stabilità interno" per l'anno 2009:
 - a) di disporre il pagamento di tutte le fatture per le spese in conto capitale e dei certificati di pagamento ad oggi pervenuti in Ragioneria ed ammontanti ad €312.484,42=;
 - b) di disporre, altresì, che per tutti gli ordinativi di pagamento in conto capitale, ivi compresi quelli relativi ai certificati di regolare esecuzione, il termine di pagamento viene posticipato a 90 (novanta) giorni dalla data del medesimo documento;

- c) di limitare, temporaneamente, l'assunzione degli impegni di spesa corrente alle sole spese obbligatorie;
 - d) di sospendere temporaneamente, l'assunzione di nuovi impegni di spesa sul Bilancio Pluriennale;
 - e) di dare indicazioni operative affinché i soggetti autorizzati alla stipula di contratti per conto dell'Amministrazione stabiliscano contrattualmente termini di pagamento non inferiori a 90 (novanta) giorni, da valutarsi anche in relazione alle modalità di finanziamento della spesa e con riferimento alle spese di investimento.
2. CIASCUNA Unità Organizzativa dovrà farsi carico di garantire, entro il corrente anno, la riscossione delle somme accertate a titolo di trasferimenti di capitale, sia in competenza che a residuo, di cui il Comune di Zevio risulta ancora creditore, come ad esempio quelle conseguenti a crediti verso la Regione Veneto, e di verificare la sussistenza di idoneo titolo giuridico per l'accertamento delle entrate di parte corrente, in conformità con gli importi previsti nel bilancio di previsione.
 3. DI DARE ATTO che entro la seconda metà del mese di Ottobre 2009 la Giunta Comunale provvederà ad analizzare nuovamente la situazione, con riservarsi di autorizzare eventuali deroghe al presente atto di indirizzo.
 4. DI DISPORRE che copia del presente provvedimento venga consegnata a tutti i responsabili di servizio dell'Ente affinché adottino tutti i necessari provvedimenti per il rispetto del presente atto deliberativo, nonché trasmessa al Revisore del Conto di questo Comune.
 5. DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
 6. DI PROVVEDERE alla comunicazione, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.